

Sentenza n. 9654/2022 pubbl. il 09/12/2022

RG n.

Repert. n.

del 09/12/2022

N.R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano  
Sesta Sezione Civile

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 21.06.2022 vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro tempore signor \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione  
Attore

**E**

\_\_\_\_\_ in persona dell'avv. \_\_\_\_\_ procuratore speciale in virtù di procura conferitagli dal Consigliere Delegato, legale rappresentante pro tempore, \_\_\_\_\_ a con atto in data \_\_\_\_\_ a rogito del Notaio dott.ssa Renata Mariella di \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_ - racc. n. \_\_\_\_\_, registrato all'Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (All. B), rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ e domiciliato presso il medesimo procuratore con studio in \_\_\_\_\_ giusta procura allegata alla comparsa di costituzione  
Convenuto

pagina 1 di 15

Firmato Da: GUANTARIO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 300ea77feb1ae17b7242d0cf18b9dcaaf  
Firmato Da: ALGOZZINI GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 63b77563fe826aa651a85337392ad8



**Conclusioni parte attrice**

1) IN RELAZIONE AL CONTO N. \_\_\_\_\_

A) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'articolo sette condizioni generali di contratto nella parte in cui è prevista la capitalizzazione trimestrale di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto al conto corrente, oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli stessi al rapporto in esame;

B) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia dell'articolo sette delle condizioni generali di contratto nella parte in cui è previsto l'addebito in conto corrente di interessi ultralegali per i motivi di cui in narrativa, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso come indicato nella narrativa del presente atto;

C) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418, dell'articolo sette delle condizioni generali di contratto nella parte in cui è previsto l'addebito in conto corrente di commissioni di massimo scoperto e spese, per i motivi di cui in narrativa;

D) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta Banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitata e/o riscossa per i motivi di cui sopra, pari ad € 559.071,02 (così come accertato nella disposta CTU quale ipotesi n.13) o in quella diversa somma risultante dalle ulteriori ipotesi dell'esperita CTU, ove il Giudicante non condividesse i principi posti alla base di tale calcolo, oltre agli interessi legali ex art.1284, 4 comma, c.c. in favore dell'odierna istante dal dovuto sino al saldo effettivo.

2) IN RELAZIONE AL CONTO \_\_\_\_\_

A) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale di interessi ultralegali e CMS applicate nel corso dell'intero rapporto al conto corrente, oggetto del presente



giudizio, e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli stessi al rapporto in esame;

B) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia dell'addebito in conto corrente di interessi ultralegali per i motivi di cui in narrativa;

C) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418, dell'addebito in conto corrente di commissioni di massimo scoperto e spese, per i motivi di cui in narrativa;

D) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta Banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitata e/o riscossa per i motivi di cui sopra, pari ad € 102.244,88 (così come accertato nella disposta CTU quale ipotesi n.13) o in quella diversa somma risultante dalle ulteriori ipotesi dell'esperita CTU, ove il Giudicante non condividesse i principi posti alla base di tale calcolo, oltre agli interessi legali ex art.1284, 4 comma, c.c. in favore dell'odierna istante dal dovuto sino al saldo effettivo

3) CONDANNARE la convenuta Banca alla rifusione a favore di parte attrice delle spese e delle competenze del giudizio, con distrazione a favore dello scrivente legale in quanto antistatario, oltre al pagamento integrale delle spese di CTU

**Conclusioni parte convenuta**

In via preliminare, anche in via gradata tra loro: - per quanto meglio esposto in narrativa accertare e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande e/o eccezioni avversarie, anche e non solo per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o comunque compensazione, totale o comunque parziale nella misura accertata in causa, e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso; Nel merito ed in via principale: preve le necessarie e più opportune declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda e/o eccezione proposta da parte attrice in relazione ai rapporti contestati in causa nei confronti della odierna convenuta, siccome



inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo la stessa convenuta da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte. Con vittoria di spese diritti ed onorari

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio veniva introdotto da ~~.....~~ per chiedere la condanna di

( ..... ) alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti, a causa dell'applicazione di interessi ultralegali non convenuti per iscritto, dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'addebito in conto corrente di commissioni di massimo scoperto e spese non concordate.

A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: che sottoscriveva il conto corrente n. .... in data 06 febbraio 1975 con ..... , estinto in data 31 agosto 2018 con ..... , ove il conto assumeva il n. .... ; che sottoscriveva il conto corrente n. .... in data 31 dicembre 1990 con ..... presso la filiale di ..... , estinto in data 04 settembre 2013 sempre con ..... , ove il conto assumeva il n. .... ; che, in relazione ad entrambi i rapporti, la Banca non dimostrava di avere, successivamente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, fatto sottoscrivere una clausola che prevedesse la medesima capitalizzazione tra interessi attivi e passivi; che gli interessi ultralegali non venivano pattuiti per iscritto, come anche le commissioni di massimo scoperto e le altre spese.

..... , costituendosi, eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto di ripetizione in relazione alle rimesse ante decennio affluite sui due rapporti di conto corrente; nel merito chiedeva il rigetto della domanda di cui in citazione, sostenendo la



legittimità delle condizioni applicate ai rapporti. Allernava, in particolare che, non avendo la normativa di cui alla l. 154 del 1992 efficacia retroattiva, erano valide per il periodo antecedente tale legge le condizioni pattuite anche oralmente e che poi, nel corso del rapporto intervenivano diversi accordi tra le parti ove le stesse convenivano i tassi e gli altri oneri a carico dal correntista; che la Banca si era correttamente adeguata alla Delibera CICR 9.2.2000 a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni.

La causa veniva istruita mediante lo svolgimento di consulenza tecnico contabile, chiedendo al Consulente di formulare diversi conteggi al fine di rideterminare il saldo dei conti in esame, eliminando le poste illegittimamente addebitate in base alle seguenti considerazioni.

Con riferimento al tasso di interesse applicato al rapporto N. \_\_\_\_\_

il contratto di apertura (doc 1 parte attrice) prevedeva, all'art. 7 il rinvio ai c.d. usi piazza per la determinazione degli interessi. Come noto, dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del d. lgs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità di tali clausole.

La giurisprudenza è costante nell'estendere tale nullità anche ai contratti stipulati antecedentemente l'entrata in vigore della L. 154/1992 e del d. lgs. 385/83 ai sensi dell'art. 1284 c.c., in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale.

In particolare, secondo la Suprema Corte "in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla



Sentenza n. 9654/2022 pubbl. il 09/12/2022

RG n.

Repert. n. \_\_\_\_\_ del 09/12/2022

piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza" (tra le altre Cass. n. 4094/2005).

Ne consegue che il saldo del conto c.c. N. \_\_\_\_\_ deve essere rideterminato mediante l'applicazione degli interessi legali fino alla valida pattuizione scritta della misura degli interessi, da individuarsi, secondo quanto correttamente rilevato dal Consulente della banca convenuta nel contratto del 6/3/2000 prodotto sub doc. 7 dalla banca, rispetto al quale parte attrice non svolgeva alcuna specifica contestazione.

Anche il saldo del rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ deve essere rideterminato mediante l'applicazione degli interessi legali, dovendo gli interessi ultralegali, ai sensi dell'art. 1284 c.c. essere convenuti per iscritto anche prima dell'entrata in vigore della l. 154 del 1992. La prima valida pattuizione scritta risulta intervenuta il 22.09.09, come del resto evidenziato anche dalla banca convenuta. La contestazione relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della Banca è fondata in relazione all'intero periodo in esame.

In particolare, per il periodo antecedente il D.lgs. 342/99, le pattuizioni di interessi anatocistici risultano nulle in forza delle note sentenze della Suprema corte del '99 confermate da Cass. Sezioni Unite n. 21095/2004 che statuivano la nullità delle clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c. in assenza di un uso normativo che autorizzasse la produzione di interessi su interessi al di fuori dei limiti imposti dalla legge. (Cass. n. 2374/1999; Cass. n. 3096/1999; Cass. n. 12507/1999).

Per il periodo successivo, l'art. 25 D.lgs. 342/99 interveniva modificando l'art. 120 TUB, conferendo al Comitato Interministeriale

pagina 6 di 15

Firmato Da: GUANTARIO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 300ca77eb1ed7b7242d0df18d9caaf  
Firmato Da: ALGOZZINI GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 63b7769e9e92ca6651a85537392a48



per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di disciplinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

La Delibera del 9 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000), pertanto, regolamentava gli interessi anatocistici conformemente a quanto sopra e prevedeva all'art. 7:

1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Interveniva poi la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 dichiarando l'illegittimità del 3° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99 che statuiva:

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità



Sentenza n. 9654/2022 pubbl. il 09/12/2022

RG n.

Repert n. \_\_\_\_\_ del 09/12/2022

e i tempi dell'adeguamento.

Ciò posto, si ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale, per inserire in un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, la previsione della produzione di interessi anatocistici, era necessario addivenire ad una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi (Cass. n. 9140/2020).

In particolare, la Corte con tale pronuncia (poi ripresa da successive sentenze del medesimo tenore) aveva modo di chiarire che, sebbene la pronuncia di incostituzionalità aveva riguardato solo la sanatoria delle clausole anatocistiche fino al momento in cui era divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000 e non l'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, la sentenza aveva finito con l'incidere anche sulla portata della delibera che di tale potere regolamentare aveva costituito espressione.

Infatti "In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle: e cioè colpite da quell'invalidità che l'art. 25, aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell'ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria. E' quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della Delib."

Conseguenza di quanto sopra è che, a fronte della pronuncia di incostituzionalità, l'operazione di raffronto prevista dalla delibera si dimostra inattuabile, non potendosi confrontare le condizioni indicate dalla disposizione CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi con le disposizioni anatocistiche contenute nel contratto di conto corrente in essere, da considerarsi tamquam non essent.

pagina 8 di 15

Firmato Da: GIANTARIO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 300ce77ab1ed7572422c0cf16b9dcaef  
Firmato Da: ALGOZZINI GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 63b77616c1826a0651a9537392a08



Sentenza n. 9654/2022 pubbl. il 09/12/2022

La Corte precisava anche l'inconferenza del dato <sup>RG n. 11111</sup> testuale dell'espressione "condizioni precedentemente applicate" contenuto <sup>Repert. n. 11111</sup> del 09/12/2022 nella delibera CICR e valorizzato dal diverso orientamento secondo il quale il raffronto ivi previsto sarebbe comunque possibile, dovendosi prendere in considerazione la regolamentazione degli interessi di fatto attuata nel rapporto.

"L'autorità emanatrice del provvedimento", infatti "non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perchè, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima. In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota, poteva trovare una sua motivazione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poichè la Delib. è anteriore rispetto a tale momento la soluzione interpretativa suggerita dalla banca ricorrente appare priva di ragionevole fondamento".

Del resto, l'art. 25 del decreto D.Lgs. n. 342 del 1999, nella parte non colpita dalla pronuncia di incostituzionalità, prevedeva espressamente che potessero essere adeguate "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera", dando sicuro rilievo alla circostanza per la quale l'adeguamento potesse riguardare solo una previsione che, sia pure con diverso contenuto, fosse già stata oggetto di accordo tra le parti.

In definitiva del tutto condivisibile appare l'assimilazione operata dalla Corte nella pronuncia citata della regolamentazione dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore



della Delib. CICR in quanto "nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitiva - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici".

Non può pertanto ritenersi sufficiente la pubblicazione in Gazzetta delle nuove condizioni al fine di legittimare la produzione di interessi anatocistici nei rapporti relativi ai due c.c. per cui è causa.

Inoltre, la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629, interveniva nuovamente a modificare la disciplina dell'anatocismo bancario; dal 1° gennaio 2014 il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, del TUB veniva sostituito con il seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte



Sentenza n. 9654/2022 pubbl. il 09/12/2022

RG n. ' \_\_\_\_\_

Repert. n. \_\_\_\_\_ del 09/12/2022

capitale»".

Con tale intervento veniva pertanto meno dal 1° gennaio 2014 la norma primaria che legittimava l'anatocismo bancario in deroga al divieto imperativo di cui all'art. 1283 c.c., con conseguente illegittimità della produzione di interessi su interessi.

Non si condivide sul punto l'orientamento secondo il quale la delibera CICR 9.2.2000, pur privata dell'originaria norma delegante, avrebbe comunque continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.8.2016; ciò, infatti, significherebbe attribuire alla specificazione tecnica di carattere secondario l'efficacia di limitare la portata della norma primaria oppure di disciplinare diversamente la decorrenza del divieto.

Pertanto, "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale" (Cass. Sezioni Unite, 24418/2010).

La capitalizzazione degli interessi andrà pertanto eliminata in relazione all'intero corso dei rapporti in esame.

Parimenti, andranno eliminati gli addebiti per cms e altre spese rispetto ai quali la banca convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere, non provava ove fossero state pattuite facendo, sul punto, un rinvio del tutto generico alla documentazione contrattuale depositata.

Posto il diritto in capo alla società attrice di ripetere le somme indebitamente addebitate sui conti in esame, occorre infine valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

Come noto, la Suprema Corte (Cass. SU n. 24418/2010) individuava con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione

pagina 11 di 15

Firmato Da: QUANTARIO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 300ce77eb1eef7b72422d0ff6b6dcaef  
Firmato Da: ALGOZZINI GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 63b776e3e626a6651a95337392ad9



di ripetizione dell'indebito un dies a quo differente a seconda della natura delle rimesse annotate in conto: dalla data dell'effettuazione delle singole rimesse per quelle solutorie, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, e dalla data di chiusura del conto corrente per le rimesse ripristinatorie, vale a dire che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo, non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento. In tale ultimo caso, infatti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, inoltre l'onere di allegazione gravante sull'istituto bancario che oppone l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie. E' invece onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento" (Cass. n. 138/2022).

Ciò posto e considerato anche che nel caso di specie non è contestato che i conti in esame fossero affidati, si ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale la verifica di quali siano le rimesse solutorie che incidono sull'eccezione di prescrizione, deve essere operata non sul saldo banca ma su quello ricalcolato e rettificato, orientamento sostenuto, tra le altre, dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 9141/2020 ove si legge: «In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per



la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.».

Ciò in quanto "non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile. D'altra parte, che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui sin fonda la stessa annotazione sul conto emerge con evidenza dal seguente passaggio della citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418/2010 (richiamato anche dalla ricorrente incidentale a pag. 13), che non ha inteso affermare nulla di diverso: "... il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso...".

È evidente quindi che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad





Sentenza n. 9654/2022 pubbl. il 09/12/2022

RG n. ...

Renert n. ... del 09/12/2022

557,489,01 in relazione al conto N. ... e di euro 102.244,88 in relazione al conto ... oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 55/2014.

Le spese di c.t.u. devono essere interamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza disattesa condanna

a corrispondere a ... E

l'importo di euro 557.489,01 in relazione al conto N.1000/5868 e di euro 102.244,88 in relazione al conto N.0000/509199 oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna ... alla rifusione delle spese di lite in favore di ... che

liquida in euro ... per compensi euro ... per spese oltre rimb forf iva e cpa;

dispone che la liquidazione avvenga con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;

pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.

Così deciso in Milano il 9.12.2022

Il Giudice

dott.ssa Michela Guantario

